SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Agricoltura)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente MACALUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » **(1010)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri; Bambi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . *Pag.* 337, 338, 339 e *passim*
BOLDRINI Cleto (*PCI*) . .340, 342, 344 e *passim*
BRUGGER (*Misto-SVP*) . 340, 341, 342 e *passim*
COLLESELLI (*DC*), *relatore alla Commissione* 338 339, 340 e *passim*
DI NICOLA (*PSI*) 351
FOSCHI (*DC*) 343, 344
MAZZOLI (*DC*) . . . .339, 340, 342 e *passim*
MIRAGLIA (*PCI*) . . . .340, 346, 348 e *passim*
PEGORARO (*PCI*) 340
ROMEO (*PCI*) 344, 348, 350
ZAVATTINI (*PCI*) 339, 350, 351
ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . .339, 340, 341 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

F O S C H I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (1010) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisoni ed altri; Bambi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Seguito della discussione e approvazione con modificazioni*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate », risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di due

disegni di legge d'iniziativa parlamentare, uno dei deputati Pisoni, Bardelli, Salvatore, Di Giesi e Orlando, l'altro dei deputati Bambi, Zuech, Pellizzari, Carlotto, Cavigliasso Paola, Zambon, Stella, Campagnoli, Silvestri, Mora Giampaolo, Meneghetti, Urso Salvatore e Marabini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Colleselli, di fare il punto della situazione.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, aderendo al suo invito ci siamo riuniti ieri sera con il rappresentante del Governo per superare due punti fondamentali che rimanevano in sospeso (a parte qualche emendamento di importanza minore) relativi alla composizione della commissione di cui al prospettato articolo aggiuntivo 2-*bis*.

A tale riguardo desidero dire quali sono i criteri che in Sottocommissione ci hanno guidato nella formulazione di detto articolo, inteso a sostituire i commi quarto e quinto dell'originario articolo 2 del disegno di legge. In merito non potevamo riferirci nè a commissioni speciali, nè a quelle dei patti agrari, nè ad altre. Si tratta di una commissione che ha una sua specifica funzione, nel senso che ha il compito specifico di definire i criteri, gli elementi di comparazione che devono presiedere alla individuazione delle terre non sufficientemente coltivate, in particolare. Essa ha un carattere in un certo senso consultivo. Noi quindi abbiamo voluto seguire il criterio della pariteticità. Adesso saranno i membri della Commissione agricoltura a giudicare se tale pariteticità viene assicurata con il testo predisposto per l'articolo 2-*bis*, oppure no.

Abbiamo anche tentato di ridurre il numero dei componenti della commissione ai fini della sua funzionalità, ma non siamo riusciti ad andare al di sotto dei 15 membri, compreso il presidente. Abbiamo previsto, altresì, alcune norme sulla nomina dei membri di detta commissione e sulla durata della stessa. Le competenze erano già ben definite dal testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, laddove si diceva (articolo 2, quarto comma): « Gli elementi di comparazione di cui ai precedenti commi saranno definiti a cura delle Commissioni provinciali... ».

Pertanto, l'articolo 2-*bis* nel testo concordato in Sottocommissione è il seguente:

« Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di Commissioni provinciali composte:

dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'ANCI della regione interessata ».

Questa è la novità che abbiamo introdotto, tenuto conto soprattutto del problema degli enti pubblici e, indirettamente, del demanio pubblico. Abbiamo cercato di risolvere il problema dell'inserimento di questi quattro rappresentanti degli enti pubblici. Anche le comunità montane, poi, nell'inserire nei loro statuti piani di sviluppo, eccetera, sono le più titolate, come enti istituzionali nuovi, alla disciplina del territorio.

Per quanto concerne la loro designazione si è pensato che affidarla all'amministrazione provinciale era un pò' difficile: vi sono province che hanno propri organismi che raccolgono i comuni. Pertanto, l'ente più idoneo è stato individuato nell'ANCI, che mi pare operi anche a livello regionale unitario; l'ANCI regionale, che è comprensivo di tutte le rappresentanze, viene incaricato della designazione dei quattro rappresentanti degli enti pubblici, con particolare riferimento ai comuni ed alle comunità montane.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Colleselli, ma le comunità montane non hanno una loro associazione, che è l'UNCEM?

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* È esatto.

M A Z Z O L I . Si potrebbe dire: « dell'ANCI e dell'UNCEM », la quale ultima ha la rappresentanza degli enti e delle comunità montane proprio per legge. Come l'ANCI rappresenta i comuni così l'UNCEM rappresenta gli enti montani. Credo sarebbe una scorrettezza non includerla.

Z A V A T T I N I . Vorrei chiedere un chiarimento: l'UNCEM ha altra struttura a livello regionale?

M A Z Z O L I . Sì, ha le delegazioni regionali.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* È giusto quello che ha detto il senatore Mazzoli ed io sono d'accordo nel non fare discriminazioni e quindi nell'inserire nell'articolo 2-*bis*, insieme all'ANCI, la UNCEM, che associa esclusivamente comuni ed enti montani. Però sappiamo che questo provvedimento è rivolto in particolare alle zone che hanno interessi in questa materia. Ad ogni modo, ripeto, sono perfettamente d'accordo che si dica: « su designazione dell'ANCI e dell'UNCEM ».

L'articolo 2-*bis*, poi, continua dicendo: « da due esperti in materia agraria iscritti negli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni dei lavoratori agricoli ».

Io, qui, ho sollevato già una riserva al senatore Zavattini. Siccome gli esperti agrari appartengono a degli ordini professionali, in genere ci si rivolge a questi ultimi perchè li designino; il secondo esperto è designato dalle organizzazioni dei lavoratori agricoli, e può appartenere o meno all'ordine; ma deve essere un esperto.

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Colleselli, ma è necessario mettere questi esperti? Dal momento che c'è l'ispettore agrario che si avvale dei suoi uffici, non mi pare che sia proprio necessario mettere anche questi altri rappresentanti. Se occorre poi inserire anche i rappresentanti degli ordini bisogna riferirsi a questi. Noi abbiamo messo i rappresentanti della proprietà, mi pare, ed i rappresentanti dei lavoratori; dopo di che mettiamo degli esperti estraniando gli ordini professionali.

Z A V A T T I N I . È stato fatto questo per bilanciare la forza delle parti e per dare un carattere tecnico.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma in questo modo si sbilancia, non si bilancia! Inizialmente le organizzazioni dei lavoratori non erano previste; i rappresentanti previsti erano quelli delle organizzazioni di categoria dei concessionari, il che è una cosa diversa! Noi abbiamo innovato perchè abbiamo messo dentro le cooperative ed anche i lavoratori, perchè non v'è dubbio che pure questi ultimi hanno il loro interesse in questo provvedimento. Così abbiamo introdotto due rappresentanti delle categorie dei concessionari, due rappresentanti della cooperazione agricola, due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura.

Se adesso aggiungiamo un terzo, la categoria dei lavoratori ne avrà tre di rappresentanti.

P R E S I D E N T E . Ma sono due!

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il tecnico è il terzo, signor Presidente. Mentre uno va designato dai concedenti, quindi dai proprietari, l'altro va designato dalle organizzazioni dei lavoratori e non dalle organizzazioni dei concessionari.

P R E S I D E N T E . Ma questo non cambia niente.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* No, è diverso; diventano due, due, due e tre.

P R E S I D E N T E . No; ve n'è uno in più per ciascuno; ma il problema che mi pare sollevava il senatore Colleselli è un

altro. Non è quello della paritetícità, la quale verrebbe rispettata, in quanto un esperto lo designerebbero i proprietari e un esperto i lavoratori. Il problema è, invece, se gli esperti debbono essere nominati dagli ordini professionali. Questo è il nodo da sciogliere! È da decidere anche se è indispensabile che vi siano questi esperti dal momento che i rappresentanti delle parti dovrebbero essere già degli esperti.

M A Z Z O L I . Su quest'ultimo punto vorrei fare anch' io un'osservazione: si tratta di una commissione tutta composta da esperti: tutti quelli che ne fanno parte sono probabilmente più esperti di quelli degli ordini. Allora non so se giovi molto aggregarne altri. Peraltro, la commissione ha la possibilità, qualora si presentassero dei casi particolari, di sentire altri esperti esterni.

B R U G G E R . Io avrei un'altra considerazione da fare. Non so se può in un certo qual modo semplificare. Noi abbiamo avuto un provvedimento sugli affitti; abbiamo previsto una commissione per la determinazione dell'equo canone. Mi sembra, ora, molto utile pensare un momento se non si possano attribuire questi compiti a quella commissione opportunamente integrata.

P R E S I D E N T E . Questa ipotesi, senatore Brugger, l'abbiamo discussa ampiamente ieri e l'abbiamo scartata.

B R U G G E R . Non c'ero; chiedo scusa.

P R E S I D E N T E . Mi pare che circa la questione degli esperti il senatore Mazzoli abbia ragione; li potremmo anche togliere così diminuiamo il numero dei componenti della commissione.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione*. Sull'opportunità che la commissione si riduca numericamente per una maggiore funzionalità sono perfettamente d'accordo; ma avevamo introdotto questi esperti anche per equilibrare il rapporto di forze. Rimane però il fatto che se non volessimo mettere gli esperti, dovremmo riferirci agli ordini.

P R E S I D E N T E . È evidente.

P E G O R A R O . Concordiamo con le considerazioni fatte dal collega Mazzoli per quanto riguarda il fatto che tali esperti non sono indispensabili; eliminandoli andiamo a ridurre il numero, il che mi sembrerebbe opportuno.

Vorrei poi osservare che, laddove si parla delle rappresentanze, non è corretto dire: « due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli », ma è più esatto parlare di due rappresentanti dei lavoratori agricoli che saranno nominati dai sindacati. Quindi propongo di sopprimere le parole: « dei sindacati ».

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei fare un'osservazione. Invece di dire: « due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti », si dovrebbe usare la formula: « due rappresentanti dei concessionari coltivatori diretti », in quanto non si tratta di proprietari. Difatti i concedenti sono i proprietari che danno la terra, gli altri, i concessionari, sono coloro che richiedono la terra.

P R E S I D E N T E . Ma i concedenti possono essere anche coltivatori diretti.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi ci riferiamo ai concessionari, cioè a coloro che avanzano la domanda per avere la terra.

M I R A G L I A . Si tenga presente che abbiamo, da una parte, due tipi di proprietà, ossia le piccole e le grosse proprietà e, dall'altra, due tipi diversi di concessionari, cioè quelli organizzati in cooperativa e quelli che non lo sono ed aderiscono alle organizzazioni sindacali di vario indirizzo.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli affittuari però hanno un'organizzazione di categoria diversa dall'organizzazione sindacale.

B O L D R I N I C L E T O . Sì, ma va precisato che gli affittuari non sono minimamente interessati al problema, perchè la

terra incolta riguarda il proprietario e chi la deve avere in concessione.

P R E S I D E N T E . Non è così, perchè qui è stabilito che le concessioni vanno trattate con i rappresentanti designati dai sindacati o dalle organizzazioni professionali.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dev'essere precisato da chi sono indicate le rappresentanze.

P R E S I D E N T E . Dalle organizzazioni sindacali così ripartite: quattro rappresentanti dei lavoratori, quattro dei proprietari e quattro dei concedenti; inoltre, vi sono rappresentanti dei comuni e delle comunità montane.

A questo punto, tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito, l'articolo 2-*bis* dovrebbe essere il seguente:

« Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di Commissioni provinciali composte:

dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni e delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la Commissione di cui al comma precedente sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonchè per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali ».

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dovremmo precisare meglio la norma, perchè altrimenti sorge la preoccupazione che entrino in commissione i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti e rimangano esclusi quelli dei lavoratori autonomi che sono poi i concessionari.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2-*bis* nel testo concordato così prosegue:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, delle Commissioni provinciali.

La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni ».

B R U G G E R . Sorge però di nuovo la questione che era emersa in sede di discussione sui patti agrari quando si parla di rappresentanze dei sindacati ed organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Infatti, con questa dizione riemerge il problema della provincia di Bolzano, al quale si potrebbe ovviare se adottassimo per le rappresentanze lo stesso criterio seguito per i patti agrari; oppure, si potrebbero indicare le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative in sede regionale.

P R E S I D E N T E . Allora è meglio seguire il criterio che si è adottato per il disegno di legge sui patti agrari.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Mi aspettavo questa osservazione del collega Brugger; non ho nulla in contrario a che la Commissione faccia un riferimento specifico alla provincia di Bolzano.

B R U G G E R . Propongo di introdurre, dopo il secondo, un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale ».

M A Z Z O L I . Faccio una piccola osservazione riguardante le sostituzioni dei componenti della commissione, le quali possono dar luogo a difficoltà in sede di interpretazione. Il fine della norma è quello di poter provvedere a colmare il vuoto che si crea quando, per varie ragioni, qualcuno viene a mancare. Però la norma, così com'è formulata, può anche lasciar intendere che il componente della commissione può essere sostituito anche suo malgrado e questa è un'anomalia. Allora penso si dovrebbe parlare di integrazione della commissione qualora venisse a mancare il componente, perchè la sostituzione è un fatto anomalo.

B O L D R I N I C L E T O . Con la stessa procedura della nomina può essere sostituito uno dei membri.

M A Z Z O L I . Non mi pare però esatta questa formulazione, perchè si potrebbe anche intendere che si può interrompere l'incarico di un membro appena uno o due mesi dopo che è stato eletto, anche nel caso che non si sia dimesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Pegoraro tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 2-*bis*, laddove si dice: « da due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli », le parole : « dei sindacati ».

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento proposto dal senatore Brugger tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 2-*bis*, il seguente comma aggiuntivo:

« Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2-*bis* che, con i subemendamenti approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 2-*bis*.

Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di Commissioni provinciali composte:

dal Capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;

da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;

da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;

da due rappresentanti della cooperazione agricola;

da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la Commissione di cui al comma precedente sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonchè per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle Commissioni provinciali.

La Commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

È approvato.

Do ora nuovamente lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonchè i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i princìpi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i princìpi previsti dalla legge stessa.

Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonchè le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e gli aventi diritto della avvenuta classificazione, fissando un termine non inferiore a 60 giorni dalla notifica, per la presentazione di eventuali ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse, sui quali decide l'organo regionale competente, sentito il parere delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Gli onorevoli senatori ricordano certamente che la discussione su tale articolo è già stata iniziata nella seduta di ieri e che il senatore Colleselli ha presentato due emendamenti: il primo, al primo comma, tendente ad inserire, dopo le parole: « estesi fenomeni », le altre: « di degrado o »; il secondo, al quarto comma, tendente a sostituirne l'ultima parte, dopo le parole: « avvenuta classificazione », con i seguenti commi:

« Le Regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai 45 giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la Regione la quale ne accerta la esecuzione ».

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda il primo emendamento proposto dal senatore Colleselli non ho osservazioni da fare; per quanto concerne la modifica proposta al quarto comma che tocca il problema demaniale, invece, non posso che rinviare a quanto da me già detto in proposito nel corso della seduta di ieri in Commissione.

F O S C H I . Desidererei un chiarimento per comprendere se, quando si parla di demanio pubblico, si intende parlare anche degli usi civici comunali, estensioni notevoli di terreno particolarmente presenti, ad esempio, nella zona dell'Appennino emiliano. In altri termini, parlando di demanio pubblico si considerano anche questi terreni oppure no?

P R E S I D E N T E . Si tratta di proprietà dei comuni?

F O S C H I . No, direi piuttosto che si tratta di istituzioni anomale, para-pubbliche, dette « comunanze ».

M A Z Z O L I . Gli usi civici sono passati, in base al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, alle regioni, le quali provvederanno a sciogliere gli eventuali diritti di pascolo o di altra natura che insistono sui relativi terreni.

R O M E O . A proposito dell'emendamento al primo comma proposto dal relatore e concernente i fenomeni di degradazione, non vorrei che nell'indicazione delle terre incolte si andassero poi a ricercare non una ma due condizioni: l'abbandono ed anche la degradazione.

Non vorrei, in altri termini, che la dizione proposta si prestasse ad equivoci nel senso di favorire discussioni in merito alla presenza dell'una o dell'altra condizione o, addirittura, di entrambe per l'individuazione delle terre incolte.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione*. Faccio presente che proprio dalla sua parte politica, senatore Romeo, è venuto il suggerimento di far riferimento anche ai fenomeni di degradazione!

R O M E O . Ciò non toglie che, ad un esame più accurato, la cosa possa essere rivista.

B O L D R I N I C L E T O . I termini « degrado » ed « abbandono » rappresentano due concetti ambivalenti e sempre coesistenti.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione*. Per evitare possibili dubbi interpretativi mi sembra comunque opportuno ritirare l'emendamento da me proposto al primo comma dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Colleselli al quarto comma dell'articolo in esame, tendente a far punto dopo le parole: « avvenuta classificazione » e a sostituire la rimanente parte del comma medesimo con i due commi dei quali ho dato poc'anzi lettura.

È approvato.

Ai fini di una più corretta dizione, propongo un emendamento di carattere puramente formale tendente a sostituire al quarto comma, dopo le parole: « per la notifica ai proprietari e », la parola: « gli » con l'altra: « agli ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, con la necessaria eliminazione, al primo, al terzo e al quarto comma, del riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano, conseguente all'emendamento approvato all'articolo 1, e con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 3.

Le Regioni provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro un congruo termine fissato con la stessa delibera di determinazione delle zone di cui al precedente comma, non inferiore a 90 giorni dalla sua pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni, su cui decide l'organo regionale competente.

Per ognuna delle zone determinate ai sensi del primo comma, le Regioni provvedono, altresì, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonchè i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali, osservando in quanto applicabili i princìpi di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, ovvero, nelle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, i princìpi previsti dalla legge stessa.

Le Regioni provvedono altresì a determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonchè le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione.

Le Regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto.

I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il termine stabilito e comunque non inferiore ai 45 giorni, di coltivare direttamente le terre di cui all'articolo 1 allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale elaborato secondo i criteri di cui al presente articolo e concordato con la Regione la quale ne accerta la esecuzione.

È approvato.

Art. 4.

Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 3, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni al proprietario e agli aventi diritto. I proprietari e gli eventuali aventi diritto possono chiedere alla Regione, entro il termine stabilito da quest'ultima e comunque non inferiore a 45 giorni, di coltivare direttamente le terre di cui al precedente comma allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale, elaborato secondo i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e concordato con la Regione stessa.

Per i soggetti di cui all'articolo 7 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla Regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la preferenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano nonchè al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate le Commissioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca dell'assegnazione.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* A proposito di tale articolo, signor Presidente, desidero illustrare alla Commissione alcuni emendamenti riallacciandomi alla discussione già svoltasi sull'argomento a proposito dell'articolo 3, nonchè alle osservazioni ed ai rilievi che hanno condotto alla sua modificazione.

Al secondo comma dell'articolo in esame, laddove si dice che la domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni al proprietario e agli aventi diritto, io proporrei di dire « contemporaneamente » al proprietario ed agli aventi diritto, aggiungendo quindi la frase « , ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente. », in sostituzione della rimanente parte del disposto del secondo comma. Tale parte, in-

fatti, è stata già trasferita in sede di articolo 3.

Inoltre, al quinto comma dell'articolo proporrei di sostituire la parola « preferenza » con l'altra « precedenza » in riferimento all'assegnazione delle terre. Parlare di preferenza, infatti, potrebbe dar luogo ad interpretazioni ambigue e quindi ad equivoci nell'applicazione pratica della norma.

M I R A G L I A . L'ordine delle precedenze è gerarchico, in relazione all'elencazione indicata nel comma?

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* No, non può essere gerarchico.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Vorrei prospettare alla Commissione l'opportunità di fare riferimento, al quarto comma dell'articolo in esame, ad eventuali fatti non imputabili ai proprietari per quanto concerne la mancata realizzazione dei piani di sviluppo aziendale.

Pertanto all'inizio del suddetto comma, dopo le parole « Qualora i proprietari », suggerirei di aggiungere, in analogia a quanto già disposto al secondo comma, « o gli aventi diritto » dopo di che inserirei la frase « per fatti ad essi non imputabili ».

Su tale suggerimento comunque, mi rimetto al giudizio della Commissione.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne la prima parte dell'emendamento proposto dal sottosegretario Zurlo, sono d'accordo; sull'opportunità, invece, di fare riferimento, per quanto concerne la mancata realizzazione dei piani di sviluppo aziendale, ad eventuali fatti non imputabili ai proprietari sarei alquanto perplesso perchè questa disposizione aprirebbe un discorso forse un po' pericoloso ai fini interpretativi. Questa, almeno, è la mia opinione.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si tratterebbe, a mio avviso, di una norma di ulteriore garanzia; comunque, se la Commissione non ritiene di accoglierla, dichiaro di non insistere sulla proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, senatore Colloselli, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « a cura delle Regioni », la parola: « contemporaneamente ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'ultima parte del secondo comma, dopo le parole: « agli aventi diritto », con le seguenti parole: « , ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente. ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal sottosegretario Zurlo tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « Qualora i proprietari », le altre: « o gli aventi diritto ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, al quinto comma, la parola: « preferenza » con l'altra: « precedenza ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 che, con la eliminazione, al primo e al sesto comma, del riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano, con una necessaria modifica di coordinamento all'ultimo comma, dovuta all'introduzione dell'articolo 2-*bis*, e con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 4.

Le Regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 3, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni dema-

niali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle Regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 7 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla Regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla Regione nonchè al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le Commissioni di cui all'articolo 2-*bis*, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla Regione la revoca della assegnazione.

E approvato.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle Commissioni previste all'ultimo comma dell'articolo 2 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro 15 giorni, il presidente della Regione in conformità al parere delle Commissioni predette.

Il Tribunale regionale amministrativo, limitatamente alle terre insufficientemente coltivate, giudica anche nel merito.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Al Tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione ».

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione*. Su questa nuova formulazione del comma è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione affari costituzionali.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

P R E S I D E N T E . È stato inoltre presentato un emendamento da parte del Governo tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma:

« Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite Commissioni di cui all'articolo 2-*bis* ».

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far presente che anche nella legge sui patti agrari è stata prevista la risoluzione dei contratti.

Ritengo che ci siano senz'altro inadempienze riguardanti i terreni soggetti ad assegnazione.

R O M E O . Credo, onorevole Sottosegretario, che il comma proposto sia superfluo perchè la materia sarà disciplinata al momento dell'assegnazione.

B O L D R I N I C L E T O . Nel caso di cattiva coltivazione il decreto di assegnazione sostituisce il contratto che il proprietario ha con l'altro affittuario.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con questo emendamento intendiamo risolvere i problemi precedenti all'assegnazione; la proposta di modifica comporta la risoluzione dei contratti di affitto, di mezzadria e di colonìa, senza alcuna indennità per il concessionario tranne quella per i frutti pendenti o per lavori in corso.

R O M E O . Lei si riferisce alla concessione di terre già affittate?

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sì.

M I R A G L I A . Non possiamo, signor Presidente, annullare l'indennizzo dovuto al precedente concessionario perchè è possibile che siano state introdotte modifiche migliorative per le quali è prevista, in base alla legge sull'affitto, un'equa indennità.

P R E S I D E N T E . Nel comma proposto dal Governo è previsto il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

B O L D R I N I C L E T O . Condivido l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'ultimo comma.

B R U G G E R . Credo, senatore Colleselli, che ci si debba limitare al giudizio di legittimità.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Abbiamo chiesto il parere della Commissione affari costituzionali su questo testo, che è stato il risultato di una lunga discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 che, con una necessaria modifica di coordinamento al primo e al terzo comma, dovuta all'introduzione dell'articolo 2-*bis*, e con gli emendamenti testè approvati, risulta del seguente tenore:

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle Commissioni previste dall'articolo 2-*bis* per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro 15 giorni, il presidente della Regione, in conformità al parere delle Commissioni predette.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite Commissioni di cui all'articolo 2-*bis*.

Al Tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma

restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.

È approvato.

Art. 6.

Sono esclusi dalla applicazione della presente legge:

a) le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

b) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;

c) i boschi, nonchè i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;

d) le cave;

e) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati. L'esclusione dei terreni di cui alla presente lettera *e*) opera a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione ai fini predetti. In caso di terreni già assegnati il rilascio da parte dell'assegnatario avrà luogo entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta dell'avente titolo e per la data fissata con decreto del presidente della Regione sentite le parti. I termini fissati in eventuali concessioni edilizie rimangono sospesi fino alla data del rilascio.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, all'inizio della lettera *c*), le parole: « i terreni destinati a finalità di pubblico interesse ».

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Qualora per ragioni di pubblico interesse — questo era anche l'orientamento della Commissione — i terreni non potessero essere dati in assegnazione, i gestori del demanio dovrebbero far presenti i motivi specifici che portano ad escludere tali terreni da questa normativa. Ribadisco che, secondo l'orientamento della Commissione, dovrebbero essere esonerati dall'assegnazione quei terreni destinati *ad un'utilizzazione di interesse generale.*

M I R A G L I A . Ci sono molte limitazioni in questo articolo. Alla lettera *e*), si fa riferimento ai terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche, eccetera. Li abbiamo, quindi, inseriti già tutti e non so veramente quali altre voci potremmo aggiungere.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Nella discussione di ieri ho già fatto presente che questo emendamento introduce un concetto che abbiamo discusso nel corso dell'esame degli articoli 3 e 4 e che vorremmo riproporre nell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a ritirare l'emendamento.

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Per una migliore formulazione del testo, propongo un emendamento di carattere puramente formale, tendente ad inserire, alla lettera *e*), una virgola dopo le parole: « In caso di terreni già assegnati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 7.

Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per ragioni di lavoro e questi dichiarino, entro il termine stabilito dalla Regione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge è sospesa per due anni.

Le leggi regionali possono prevedere deroghe agli obblighi previsti dalla presente legge a favore dei piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo non superi i sei milioni di lire.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « e questi », il seguente inciso: « purchè siano stati negli ultimi dieci anni coltivatori diretti o manuali lavoratori della terra ed abbiano esercitato per almeno due anni ».

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione*. Concordo sulla sostanza dell'emendamento, ma ritengo che la sua formulazione sia un po' complessa. Proporrei, pertanto, di adottare la seguente dizione: « purchè abbiano esercitato l'attività per un congruo periodo di tempo ».

B R U G G E R . Questa materia può anche essere regolata diversamente da regione a regione.

M A Z Z O L I . L'articolo 7 così come era stato formulato mi pareva che fosse garante delle situazioni particolari degli emigrati. Mi pongo il caso degli emigrati che perdono il lavoro all'estero e che ritornano nella quasi generalità, se venivano dalla terra, alla coltivazione della terra. Questi lavoratori prima di andare all'estero lavoravano la terra e sono emigrati perchè quello che guadagnavano non era sufficiente.

La prima osservazione che sorge, pertanto, è la seguente: o l'articolo 7 è inutile oppure è preclusivo di un giusto diritto dell'emigrante che, rientrando perchè ha perso il lavoro all'estero e avendo un pezzo di terra, cerca di coltivarlo. Nessun imperatore romano è mai arrivato a porre preclusioni al diritto al lavoro!

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo tende a garantire i lavoratori della terra. Mi rendo conto, comunque, che le osservazioni del senatore Mazzoli sono valide.

Z A V A T T I N I . Per venire incontro alle due esigenze potremmo adottare la seguente dizione: « Qualora le terre di cui alla presente legge siano una piccola proprietà di emigrati in Italia o all'estero... », perchè si tratta di una piccola proprietà...

M I R A G L I A . Certamente, anche perchè se l'emigrato si impegna a coltivare direttamente, non può certo trattarsi di una grossa proprietà, che tra l'altro non rientrerebbe nei parametri che abbiamo precisato per la coltivazione della terra! Le preoccupazioni del senatore Mazzoli sono certamente fondate.

R O M E O . Mi dichiaro d'accordo con il senatore Mazzoli. Non inserirei l'emendamento presentato dal Governo perchè chi conosce gli emigrati sa che cosa sono: è tutta gente che va all'estero per trovare lavoro, che fa mille mestieri, che ha due obiettivi precisi, cioè quello di tornare dopo aver comprato un pezzo di terra oppure per comprarsi una casa. Quindi, perchè precludere, a gente che è andata all'estero con questi obiettivi, la possibilità di disporre della terra al suo ritorno? Il fatto che abbia coltivato o meno la terra non può contare, perchè gli emigrati — come dicevo — fanno mille mestieri per poter campare. Lavorano all'estero per cinque o dieci anni pur di potersi comprare un pezzo di terra da lavorare al rientro in patria e volete che, quando tornano in Italia, non possano disporre della terra?

Sono dell'avviso di lasciare l'articolo 7 così come è stato formulato.

D I N I C O L A . Condivido l'intervento sia del senatore Mazzoli che del senatore Romeo. Effettivamente questi lavoratori che vanno all'estero sono partiti per cercare di guadagnarsi un pezzo di pane in quanto — specie nel Meridione — non c'era questa possibilità. Ora, dopo che hanno fatto dieci anni di sacrifici per comprarsi un pezzo di terra e tornano in Italia, se incontrano grandi difficoltà per lavorarlo, effettivamente sono indotti a ritornarsene all'estero. È prudente pertanto, a mio avviso, lasciare l'articolo 7 così come è formulato. D'altro canto possiamo dire che se l'emigrato che torna in Italia non coltiva il terreno ma cerca del personale che glielo coltivi, costui certamente non può tenere per sè la terra. Quindi il motivo di base è che l'emigrato rientrando in Italia coltivi da sè il proprio terreno. Se poi costui è stato sarto, banchiere, maestro di scuola, per noi non deve avere alcuna importanza!

B R U G G E R . Il ragionamento da fare è diverso: il terreno di proprietà dell'emigrato è mal coltivato per il fatto che il lavoratore è emigrato all'estero oppure per altri motivi? Nel primo caso la terra gli viene restituita, se torna, anche se il lavoratore è passato ad altri mestieri, purchè si assuma gli impegni previsti dalla legge. Qui credo che ci sia l'eccezione alla regola, per gli emigrati, in quanto normalmente il terreno mal coltivato dato in concessione resta in concessione e non può più essere ripreso dal proprietario. Con questa precisazione, quindi, si provvede a fare una eccezione per l'emigrato; quando torna in patria può riavere la sua terra per coltivarla se dimostra, però, di essere stato in precedenza addetto a lavori agricoli sia come coltivatore diretto sia come manuale lavoratore della terra. Anche per quanto riguarda l'acquisto io vedo l'eccezione, perchè mentre un acquirente di un terreno dato in concessione perchè mal coltivato non ha la possibilità di poterlo coltivare lui stesso, l'emigrato — ecco l'eccezione — può riprendere, ovviamente sotto condizione, anche il terreno dato in concessione perchè mal coltivato.

Z A V A T T I N I . La preoccupazione mi pare legittima pertanto ai fini della chiarezza si potrebbe adottare la seguente dizione: « Qualora le terre di cui alla presente legge siano di proprietà di lavoratori emigrati in Italia o all'estero e questi... », sopprimendo le parole: « per ragioni di lavoro ». In questo modo si fa esplicito riferimento al fatto che si tratta di un lavoratore emigrato all'estero e si risolvono le preoccupazioni espresse dal senatore Mazzoli circa la sua possibilità di rientro. Inoltre non si confonde l'emigrato per motivi professionali, che potrebbe essere anche un ambasciatore o un banchiere, con l'emigrato in cerca di lavoro.

M A Z Z O L I . Il fine della legge è quello di non lasciare incolti o insufficientemente coltivati i terreni. L'articolo 7 ha uno scopo abbastanza limitativo: nella prima applicazione della legge si lascia un margine di tempo perchè l'emigrato possa coltivare il suo terreno, ma il fatto più importante è che l'emigrato deve impegnarsi direttamente alla coltivazione del fondo.

Voglio dire al senatore Zavattini che accetto senza difficoltà che l'emigrato sia un lavoratore — perchè al cento per cento si tratta di lavoratori — ma anche se fosse un ambasciatore o un banchiere che si mette a coltivare il suo terreno di collina o di montagna, con la sua schiena e con le sue braccia, non ci sarebbe niente di male: anzi, magari imparasse a fare questo tipo di lavoro!

P R E S I D E N T E . D'accordo, però tale diritto è riconosciuto a costoro in quanto cittadini che presentano un piano.

Comunque, l'onorevole Sottosegretario concorda sulla proposta del senatore Zavattini di sopprimere le parole: « per ragioni di lavoro » in modo che risulti chiaro che il soggetto interessato è il soggetto « uomo »?

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Voglio precisare che l'intenzione del Governo era quella di preferire la professionalità agricola. In tutti

i provvedimenti che vengono approvati, il Governo, quando ci si riferisce a benefici da dare, tende a riservare questi benefici a coloro che si dedicano all'agricoltura.

Non è negato assolutamente a nessuno il diritto al lavoro dei campi, nè il diritto al ritorno alla terra: anzi, quest'ultimo è un fenomeno che abbiamo interesse a favorire.

Ciò premesso, accetto senz'altro l'emendamento proposto dal senatore Zavattini.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Io non ero contrario all'emendamento del Governo, essendo anzi sensibile allo spirito che lo animava e che era quello di favorire, quanto meno, coloro i quali, per ragioni di tradizione e di esperienza, vogliono riprendere il lavoro della terra. Vi sono però quelli che vogliono riprendere tale lavoro solo facendo leva sulle incentivazioni, altrimenti l'abbandonano.

M A Z Z O L I . In tal caso la terra viene riassegnata.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione* D'accordo. Comunque, sul problema, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Zavattini al primo comma dell'articolo 7, tendente a premettere alla parola: « emigrati » la parola: « lavoratori » e a sopprimere le parole: « per ragioni di lavoro ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 8.

Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio della esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le Regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 10, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Alle operazioni di mutuo di cui al comma precedente si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di miglioramento e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse anche ai proprietari di terreni che si impegnino a coltivarli e presentino il piano di sviluppo aziendale ai sensi del precedente articolo 4.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1977, numero 285.

È approvato.

Art. 9.

Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le Commissioni di cui al precedente articolo 2, continuano ad operare le Commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i princìpi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle Commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, numero 199.

Metto ai voti l'articolo 9 che, con una necessaria modifica di coordinamento al ter-

zo comma, dovuta all'introduzione dell'articolo 2-*bis*, risulta del seguente tenore:

Art. 9.

Qualora le terre siano oggetto di nuda proprietà, di usufrutto o di altri diritti reali di godimento, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai titolari di tali diritti.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni. È altresì abrogata la legge 21 febbraio 1963, n. 379.

Fino a quando le Regioni non avranno provveduto a costituire le Commissioni di cui all'articolo 2-*bis*, continuano ad operare le Commissioni previste dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, secondo i princìpi e i criteri di cui alla presente legge.

In ogni caso i procedimenti in corso dovranno essere definiti dalle Commissioni di cui alla predetta legge 18 aprile 1950, n. 199.

È approvato.

C O L L E S E L L I , *relatore alla Commissione.* Presento il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1010 concernente " Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ", con modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati;

in relazione all'utilizzo delle terre demaniali come previsto negli articoli 3 e 4;

consapevole della complessità dei problemi conseguenti e ai vincoli e alla destinazione dei predetti terreni ai fini del pubblico interesse,

impegna il Governo a predisporre un apposito provvedimento legislativo che disciplini l'intera materia in rapporto al citato disegno di legge, ai fini della sua più corretta applicazione, ed in rapporto ad altri provvedimenti di legge, approvati o in corso di approvazione, che direttamente o indirettamente interessino il settore ».

(0/1010/1/9)

Z U R L O , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore e accolto dal Governo come raccomandazione.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI